



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PICCOLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 MAGGIO 2014

Modifiche alla legge 24 dicembre 2003, n. 363, in materia di sicurezza
nella pratica degli sport invernali

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 24 dicembre 2003, n. 363, sostiene lo sviluppo economico e sociale della montagna offrendo una base giuridica comune e uniforme alla disciplina delle pratiche sportive legate alla montagna, alla neve e allo sci: in particolare prevede l'adozione di prescrizioni informative e formative in materia di sicurezza, a tutela degli sportivi, attribuendo alle regioni ampi spazi di intervento normativo, alle forze dell'ordine un'azione di controllo sul rispetto delle norme di settore e ai gestori degli impianti di risalita e delle piste forme di sostegno.

Sebbene l'esperienza della legge risulti complessivamente positiva, non appare contraddittorio prevedere un ulteriore intervento legislativo in materia per aggiornarne la disciplina proprio alla luce dell'esperienza finora maturata al fine di circoscrivere con maggior completezza le competenze, le funzioni e le responsabilità dei soggetti coinvolti, senza che ciò comporti l'assunzione di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, salva la previsione di un minimo apporto economico per gli investimenti posti in essere dai gestori delle zone sciistiche per gli interventi per la sicurezza.

Con riferimento al disegno di legge in esame l'articolo 1 definisce in modo più rigoroso l'ambito di applicazione della legge n. 363 del 2003 puntualizzando che le disposizioni contenute concernono esclusivamente la pratica sportiva non agonistica, attribuendo le competizioni agonistiche alle regole dettate dalla federazione sportiva competente affiliata al CONI e a quelle dei corrispondenti organismi internazionali.

L'articolo 2 reca parziali modifiche all'articolo 2 della legge n. 363 del 2003, e inse-

risce un secondo periodo al comma 1 per rimarcare la differenziazione tra le aree sciabili su cui interviene la disciplina legislativa e le aree che sono fuori dell'intervento del legislatore e il cui utilizzo comporta la sola ed unica responsabilità dei fruitori.

L'articolo 3 amplia le funzioni regionali in materia di sicurezza, già riconosciute dal comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 363 del 2003 alle cui prescrizioni, oltreché alle norme di buona prassi, i gestori devono uniformarsi ai fini dell'agibilità delle piste. È inoltre introdotto un comma che prevede la possibilità, ove possibile, di aree di atterraggio per elicotteri adibiti al soccorso in prossimità delle piste da sci.

L'articolo 4 riscrive parzialmente il comma 1 dell'articolo 4 della legge n. 363 del 2003 puntualizzando la normativa codicistica di riferimento in tema di responsabilità civile dei gestori.

L'articolo 5, dando risposta ad esigenze sempre più avvertite, aggiunge alla legge n. 363 del 2003 l'articolo 4-bis che prevede la messa a disposizione agli utenti interessati, se la richiedono, e con oneri a loro carico, di una polizza assicurativa per i danni da essi provocati nell'esercizio dell'attività sciistica.

L'articolo 6 rende più cogente l'obbligo in capo ai gestori di provvedere all'esposizione di pannelli informativi e di avvertimento nelle aree sciabili.

L'articolo 7 definisce in maniera più esaustiva le nozioni di sciabilità, di ostacoli atipici e di impegno alla collaborazione attiva degli utenti in presenza di possibili rischi, disponendo infine un'autorizzazione di spesa triennale 2014-2016 per le attività di

messa in sicurezza e definendo le modalità della copertura finanziaria.

L'articolo 8 introduce il nuovo articolo 8-*bis* alla legge n. 363 del 2003 con il quale si formalizza un obbligo generale di attenzione e diligenza in capo agli sciatori stimolando a comportamenti responsabili per non costituire fonte di pericolo a persone e di danno a cose. È anche previsto che possa essere ritirato il titolo di transito per violazione delle norme di condotta sancite della legge.

Gli articoli 9, 10, 11 e 13 modificano rispettivamente gli articoli 9, 12, 15 e 20 della legge n. 363 del 2003, anche per recepire l'evoluzione delle pratiche sportive sulla neve verificatasi negli ultimi anni. Più specificatamente l'articolo 13 aggiunge un nuovo comma all'articolo 16 della legge n. 363 del

2003 volto a consentire specifici interventi autorizzativi da parte delle regioni, in virtù delle loro specifiche competenze in materia, per disciplinare l'uso di mezzi meccanici privati lungo le aree sciabili attrezzate in presenza di esigenze oggettivamente riconosciute e di requisiti e modalità previamente individuati.

L'articolo 14, infine, corregge i contenuti del comma 1 dell'articolo 21 della legge n. 363 del 2003 in quanto compito delle forze dell'ordine non è normalmente irrogare le sanzioni, ma accertare le violazioni. È stato inoltre inserito un nuovo comma, l'1-*bis*, con il quale si prevede che la definizione delle modalità per effettuare i servizi di controllo avvenga a mezzo di apposite convenzioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al titolo della legge 24 dicembre 2003, n. 363, dopo le parole: «nella pratica» sono inserite le seguenti: «non agonistica».

Art. 2.

1. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «altri sport» sono inserite le seguenti: «e pratiche sportive» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non rientrano tra le aree sciabili attrezzate, e non sono pertanto soggette alle relative disposizioni, i tracciati fuori pista, quelli occasionalmente utilizzati per specifiche esigenze, anche di lavoro, non segnalati, ancorché battuti, e le zone comunque non rispondenti alle caratteristiche di cui alla presente legge, comprese quelle esterne alle piste e quelle che circondano gli impianti di risalita e di innevamento»;

b) al comma 2, le parole: «sono individuate» sono sostituite dalle seguenti: «in presenza di circostanze di natura tecnico-funzionale che sconsigliano la contemporanea pratica delle attività di cui al comma 1, primo periodo, possono essere individuate» e dopo le parole: «altri sport della neve» sono inserite le seguenti: «e pratiche sportive»;

c) al comma 4, dopo le parole: «aventi più di tre piste» sono inserite le seguenti: «di sci alpino», dopo le parole: «a richiesta» sono aggiunte le seguenti: «degli organizzatori e sentiti i gestori,» e dopo le parole:

«casco protettivo omologato» sono aggiunte le seguenti: «ai sensi dell'articolo 8»;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. All'interno delle aree di cui al comma 1, aventi più di venti piste per lo sci alpino, servite da almeno dieci impianti di risalita, i comuni, sentiti i gestori interessati, individuano le aree da riservare alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo *snowboard*. Tali aree, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 3, devono essere separate con adeguate protezioni dalle altre piste, devono essere dotate di strutture per la pratica delle evoluzioni acrobatiche e devono essere regolarmente soggette a manutenzione; tutti coloro che le frequentano devono essere dotati di casco protettivo omologato ai sensi dell'articolo 8».

Art. 3.

1. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I gestori delle aree sciabili attrezzate individuate ai sensi dell'articolo 2 assicurano agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, provvedendo sulla base dei criteri, requisiti e prescrizioni adottati dalle regioni nella definizione dei parametri di sicurezza e di corretto utilizzo delle aree stesse. I gestori hanno l'obbligo di proteggere gli utenti da ostacoli non agevolmente individuabili, presenti lungo le piste, con apprestamenti segnaletici e protettivi adeguati alla predetta normativa regionale e coerenti con le norme di buona prassi tecnica»;

b) al comma 3 le parole: «20.000» sono sostituite dalle seguenti: «5.000» e le parole: «200.000» sono sostituite dalle seguenti: «50.000»;

c) dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente:

«3-bis. I gestori individuano in prossimità dell'area sciabile attrezzata, per quanto consentito in relazione alla conformazione e all'ampiezza dei luoghi, apposite aree ad uso degli elicotteri adibiti al soccorso alpino».

Art. 4.

1. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I gestori delle aree sciabili attrezzate, di cui all'articolo 2, sono responsabili ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile della regolarità e dell'esercizio delle piste insistenti sulle medesime aree e devono essere in possesso di apposita polizza assicurativa ai fini della responsabilità civile per danni, ad essi imputabili, derivanti agli utenti e ai terzi in correlazione con l'uso delle piste. Il possesso della polizza assicurativa è condizione necessaria per l'apertura dell'impianto e della sua fruizione»;

b) al comma 3, le parole: «nuovi impianti» sono sostituite dalle seguenti: «nuove piste».

Art. 5.

1. Dopo l'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, è aggiunto il seguente:

«Art. 4-bis. I gestori di cui all'articolo 4 provvedono, dandone pubblicità, che all'atto del rilascio dei titoli di transito gli utenti interessati possano acquistare, se lo richiedono, una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile per i danni dagli utenti stessi provocati, a persone o a cose, nella pratica degli sport invernali».

Art. 6.

1. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, è sostituito dal seguente:

«3. Per le finalità di cui al comma 1 è fatto obbligo, ai gestori delle aree sciabili attrezzate di cui all'articolo 2, di esporre in posizione visibile presso i principali punti di accesso alle medesime aree, dei pannelli informativi relativi alla classificazione delle piste, alla segnaletica utilizzata sulle piste e alle regole di condotta previste al capo III della presente legge. I gestori espongono altresì pannelli di avvertimento sui rischi di valanghe limitatamente alle stazioni a monte degli impianti di risalita che servono percorsi fuori pista, ferma restando l'applicazione del comma 1 dell'articolo 17».

Art. 7.

1. All'articolo 7 della legge 23 dicembre 2003, n. 363, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I gestori delle aree sciabili attrezzate di cui all'articolo 2 assicurano l'agibilità delle piste su di esse insistenti provvedendo alla loro ordinaria e straordinaria manutenzione, curando che siano munite della prescritta segnaletica, anche con riferimento alle condizioni del fondo, e che possiedano i requisiti di sicurezza in conformità alle prescrizioni adottate dalle regioni ai sensi dell'articolo 3, comma 1»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le segnalazioni riguardanti le condizioni delle piste vanno espresse in posizione visibile all'inizio delle stesse e presso le stazioni di valle dei corrispondenti impianti di risalita. In caso di mancanza totale del fondo innevato, ovvero di interruzione per l'intera larghezza del piano sciabile, la sciabilità si

considera impedita e la fruizione della pista interessata deve essere vietata. Qualora lo stato del fondo presenti pericoli oggettivi ed ostacoli che non possono essere agevolmente individuati, questi devono essere rimossi o adeguatamente segnalati e protetti. Non costituiscono ostacoli, e spetta agli utenti evitarli adattando il loro comportamento alle regole di prudenza, diligenza e perizia di cui all'articolo 8-*bis*, comma 1, i cumuli di neve prodotti dall'innevamento programmato nonché le alterazioni e le discontinuità del manto nevoso conseguenti alle variazioni delle condizioni atmosferiche o al passaggio degli sciatori, quali avvallamenti, modesti accumuli di neve, circoscritte zone a fondo sconnesso o con neve ghiacciata»;

c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-*bis*. In favore dei soggetti di cui al comma 1 e con le modalità applicative previste nel terzo e quarto periodo del comma 5, è autorizzata la spesa di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 per investimenti finalizzati alla messa in sicurezza delle aree sciistiche attrezzate. All'onere di spesa si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio»;

d) la rubrica è così sostituita: «Manutenzione, innevamento, agibilità».

Art. 8.

1. Dopo l'articolo 8 della legge 24 dicembre 2003 n. 363, è inserito il seguente:

«Art. 8-bis. - 1. Gli sciatori e i frequentatori delle aree sciabili attrezzate di cui all'articolo 2 devono rispettare le disposizioni della presente legge, quelle adottate dalle regioni ai sensi del comma 4, quelle impartite dai gestori, nonché la segnaletica esposta sulle piste e presso gli impianti di risalita.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono osservare un comportamento specifico di prudenza, diligenza, perizia ed attenzione affinché, in relazione alle proprie capacità, alle caratteristiche della pista, alla segnaletica e alle prescrizioni di sicurezza, alle condizioni meteorologiche e alla situazione ambientale, non arrechino danni e costituiscano pericolo per l'incolumità altrui.

3. Gli sciatori e gli altri praticanti degli sport sulla neve che non abbiano un'adeguata padronanza e controllo della tecnica sciistica devono astenersi dall'accedere alle piste classificate e segnalate come difficili.

4. Le regioni possono adottare, nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 3, comma 1, ulteriori prescrizioni per garantire la sicurezza e il corretto utilizzo delle aree sciabili attrezzate.

5. La mancata osservanza del presente articolo e la violazione delle relative disposizioni è fonte di responsabilità per danno e può comportare il ritiro del titolo di transito sugli impianti di risalita da parte dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 1».

Art. 9.

1. All'articolo 9 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è abrogato;

b) al comma 2, dopo le parole: «La velocità» sono inserite le seguenti: «va adeguata alle condizioni soggettive, ambientali e atmosferiche. Essa»;

c) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Le segnalazioni delle violazioni alle disposizioni del presente comma possono avvenire anche in collaborazione con i maestri di sci».

Art. 10.

1. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, dopo le parole: «Negli incroci» sono inserite le seguenti: «di piste».

Art. 11.

1. Al comma 4 dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, le parole: «La risalita della pista con gli sci ai piedi è normalmente vietata. Essa è ammessa» sono sostituite dalle seguenti: «La risalita della pista con gli sci ai piedi e l'utilizzo delle racchette da neve sulle piste da sci sono normalmente vietati. Le relative condotte sono ammesse,» e le parole: «e deve» sono sostituite dalle seguenti: «e devono».

Art. 12.

1. Al comma 2 dell'articolo 16 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, le parole: «congegni di segnaletica» sono sostituite dalle seguenti: «dispositivi di segnalazione».

2. Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. In presenza di insediamenti commerciali o residenziali, regolarmente riconosciuti dagli strumenti urbanistici, che insistono sulle aree sciabili attrezzate o che ad

esse sono finitimi e per i quali il transito lungo le medesime costituisce l'unica via di accesso, le regioni, nell'ambito delle competenze di cui al comma 1 dell'articolo 3, possono adottare specifiche prescrizioni per consentire in quelle stesse aree l'utilizzo in sicurezza di mezzi meccanici a servizio dei predetti insediamenti. A tal fine le regioni definiscono, sentiti i gestori delle aree interessate, le condizioni di autorizzazione al transito, che non possono comunque prescindere dal possesso da parte del titolare dell'autorizzazione dei titoli abilitativi e attitudinali eventualmente necessari alla conduzione dei mezzi meccanici sulla neve nonché, sempre in capo allo stesso, dalla sottoscrizione di specifico atto d'obbligo relativo al ripristino della sciabilità del fondo che risulti impedita o limitata a causa del transito per le finalità indicate nel primo periodo ovvero dal ristoro delle relative spese e dall'accensione di idonea copertura assicurativa per danni derivabili a utenti, terzi e gestori di piste ed impianti in relazione a tale uso. I mezzi meccanici di cui al presente comma devono in ogni caso essere muniti di dispositivi di segnalazione luminosa ed acustica, rispettare gli orari stabiliti e i percorsi previamente individuati, preferibilmente lungo il bordo delle aree sciabili, procedere con velocità ridotta per non mettere a rischio l'incolumità altrui, riconoscere la precedenza agli sciatori e agli altri utilizzatori delle aree stesse nonché ai mezzi meccanici in servizio di manutenzione».

Art. 13.

1. All'articolo 20 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e le altre tecniche di discesa»;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. In relazione alle altre pratiche sportive individuate dalle regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e ai percorsi per lo sci di fondo escursionistico, per le racchette da neve e per la passeggiata nordica (*nordic walking*), che possono essere individuati anche dai comuni, le regioni provvedono a stabilire le modalità per la segnalazione dei percorsi e del rischio valanghe, ferma restando comunque l'applicazione del comma 1 dell'articolo 17»;

c) la rubrica è sostituita dalla seguente «*Snowboard* e altre pratiche sportive».

Art. 14.

1. All'articolo 21 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «e a irrogare le relative sanzioni» sono sostituite dalle seguenti: «, all'accertamento delle violazioni e alla loro contestazione»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Ai fini del migliore esercizio dei compiti istituzionali di controllo di cui al comma 1, tra i soggetti ivi indicati e i gestori delle aree sciabili attrezzate, anche in consorzio tra loro, possono essere stipulate apposite convenzioni per disciplinare le concrete modalità di effettuazione del servizio, compresa la messa a disposizione della struttura di ricovero e dell'attrezzatura di equipaggiamento»;

c) il comma 2 è abrogato.